Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 agosto 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1975, n. 405.
Istituzione dei consultori familiari . . . . . Pag. 5947

LEGGE 29 luglio 1975, n. 406.
Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando . . . Pag. 5948

LEGGE 4 agosto 1975, n. 407.
Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove . . . . Pag. 5948

LEGGE 5 agosto 1975, n. 408.
Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Pag. 5949

LEGGE 5 agosto 1975, n. 409.
Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato . . . . Pag. 5949

LEGGE 5 agosto 1975, n. 410.
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa. Pag. 5950

LEGGE 5 agosto 1975, n. 411.
Contributo straordinario all'Ente teatrale italiano per il restauro del teatro Valle . . . . Pag. 5950

Errata-corrige (Legge 31 luglio 1975, n. 364) . . . Pag. 5951

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.
Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero delle partecipazioni statali. Pag. 5951

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.
Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio. Pag. 5952

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese. Pag. 5952

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma . . . . . . Pag. 5952

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.
Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica delle ditte Ciba-Geigy, Geigy e Zyma, in Milano . . . . Pag. 5952

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.
Determinazione delle retribuzioni medie ai fini contributivi per il periodo dal 1° ottobre 1974 al 31 marzo 1975 per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Trieste . . . . Pag. 5953

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1975.
Determinazione del tasso d'interesse da corrispondere sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C., accesi dal 15 settembre 1975 al nome delle banche agenti presso la Banca d'Italia . . . . Pag. 5954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma . . . Pag. 5954

Esito di ricorso . . . . Pag. 5954

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 652-VI ». Pag. 5954

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 521-VI ». Pag. 5954

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 476-VI ». Pag. 5954

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 482-VI ». Pag. 5954

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5955

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Cerro Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Rocchetta Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Villa San Secondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5956

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Comezzano-Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 5957

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5958

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 5959

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5959

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5959

Autorizzazione al comune di Montalto Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 5959

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5959

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo fra laureati in fisica, abilitati all'esercizio della professione, con esclusione di ogni altro tipo di laurea . . . . Pag. 5960

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione all'ufficio esercizio navigazione di Messina . . . . Pag. 5965

Ente ospedaliero « Opere pie ospitaliere » di Alessandria: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore. Pag. 5968

Ospedale generale di zona « Calai » di Gualdo Tadino:

Concorso ad un posto di primario addetto al servizio trasfusionale . . . . Pag. 5968

Concorso ad un posto di primario chirurgo . . Pag. 5968

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1975, **n. 405.**

Istituzione dei consultori familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Art. 2.

La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai seguenti princìpi:

a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;

c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera *b*) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera *b*) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Art. 4.

L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.

Art. 5.

Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.

Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.

Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.

Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme legislative di cui all'articolo 2.

Art. 8.

E' abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 luglio 1975, n. **406**.

Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di potenziare i mezzi terrestri, navali e aerei per la repressione del contrabbando, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975 sono maggiorati degli importi appresso indicati:

capitolo 3104, lire 240 milioni;
capitolo 3105, lire 1.000 milioni;
capitolo 3106, lire 2.260 milioni.

La maggiore assegnazione sarà destinata all'acquisto di autoveicoli veloci, di elicotteri da osservazione e all'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo.

Art. 2.

All'onere di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e versamento dell'importo stesso nel capitolo 1999 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 agosto 1975, n. **407**.

Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere al comune di Montelibretti, a trattativa privata, i terreni che costituiscono il compendio dell'ex tenuta demaniale « Montemaggiore » sita nel comune di Montelibretti, in località Baciabove, della superficie complessiva di circa 12 ettari, al prezzo di lire 2 milioni per ettaro e quindi per un prezzo complessivo di lire 24 milioni.

Per i fini di cui al precedente comma si intende derogata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, n. 549, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il comune, con appropriato strumento urbanistico, dovrà effettuare l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

Art. 3.

Il comune stesso dovrà alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.

Art. 4.

L'inosservanza, anche parziale, da parte del comune di Montelibretti, delle precedenti norme comporterà l'automatica decadenza del beneficio di acquisto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 agosto 1975, n. **408**.

Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione stessa.

I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.

Art. 2.

A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 agosto 1975, n. **409**.

Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II — Spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

lire 50 miliardi per il 1975;
lire 50 miliardi per il 1976;
lire 50 miliardi per il 1977;
lire 50 miliardi per il 1978.

Per la più rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Art. 2.

I fondi occorrenti per il finanziamento dell'anzidetta spesa di 200 miliardi di lire saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di 200 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Art. 3.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 agosto 1975, n. **410**.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1° luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni.

Art. 2.

Il conferimento dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con l'articolo 2 della successiva legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto in modo particolare delle esigenze connesse con l'attuazione di un ampio decentramento delle attività teatrali e di una diffusione delle stesse soprattutto nelle zone del centro-sud, nonchè delle iniziative a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione che, con carattere di continuità, tendano a favorire lo sviluppo dell'attività e della cultura teatràle.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 agosto 1975, n. **411**.

Contributo straordinario all'Ente teatrale italiano per il restauro del teatro Valle.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è concesso un contributo straordinario di lire 300 milioni da utilizzare per i lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del teatro Valle, di proprietà dell'Ente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ERRATA-CORRIGE

(Legge 31 luglio 1975, n. 364)

All'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, concernente « Modifiche alla disciplina della indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 agosto 1975:

alla fine del primo comma, in luogo di: « ...ed in L. *38.270* per quello in quiescenza. », leggasi: « ...ed in L. *38.720* per quello in quiescenza. ».

alla fine del secondo comma, in luogo di: « ...e di L. *3.270* per quello in quiescenza. », leggasi: « ...e di L. *3.720* per quello in quiescenza. ».

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione per il personale di questo Ministero nella adunanza del 15 giugno 1973, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza della sezione seconda del 23 ottobre 1973, n. 1835/73;

Decreta:

I coefficienti numerici massimi per i giudizi parziali ed i punteggi massimi complessivi da attribuire in sede di compilazione dei rapporti informativi del personale appartenente ai ruoli del Ministero delle partecipazioni statali ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, citato nelle premesse, sono fissati come segue:

Ruoli della carriera direttiva:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . fino a 24
2) Qualità del servizio prestato . . . . » 10
3) Capacità organizzativa . . . . . » 15
4) Rendimento . . . . » 24
5) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . . . fino a 12

Totale coefficienti parziali . . . » 100

Variazione massima attribuibile in sede di giudizio complessivo . . . . . . » 5

Punteggio massimo complessivo . . . » 105

Ruoli della carriera di concetto:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . fino a 26
2) Qualità del servizio prestato . . . . » 10
3) Capacità organizzativa . . . . . » 10
4) Rendimento . . . . » 27
5) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore . . . . » 12

Totale coefficienti parziali . . . » 100

Variazione massima attribuibile in sede di giudizio complessivo . . . . . . » 5

Punteggio massimo complessivo . . . » 105

Ruoli della carriera esecutiva:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . fino a 30
2) Qualità del servizio prestato . . . . » 15
3) Rendimento . . . . » 30
4) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 15
5) Attitudine ad assolvere mansioni della qualifica superiore . . . . » 10

Totale coefficienti parziali . . . » 100

Variazione massima attribuibile in sede di giudizio complessivo . . . . . . » 5

Punteggio massimo complessivo . . . » 105

Ruoli della carriera del personale ausiliario:

1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . fino a 32
2) Qualità del servizio prestato . . . . » 15
3) Rendimento . . . . » 32
4) Cultura generale e capacità professionale . . . . » 12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . . . . » 9

Totale coefficienti parziali . . . » 100

Variazione massima attribuibile in sede di giudizio complessivo . . . . . . » 5

Punteggio massimo complessivo . . . » 105

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il dott. Giulio Buccafurri, a suo tempo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, è stato collocato a riposo;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 1678/G/86/89 del 16 aprile 1975, ha designato, in sostituzione del dott. Giulio Buccafurri, il dott. Romeo Gregori;

Decreta:

Il dott. Romeo Gregori è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Giulio Buccafurri, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975
Registro n. 8 Industria, foglio n. 208

(7217)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 7125 in data 20 maggio 1974, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese ha comunicato che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante rag. Arturo Belli dimissionario, con il dott. Enrico Timoncini;

Decreta:

Il dott. Enrico Timoncini è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese in sostituzione del rag. Arturo Belli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(7219)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes, con sede in Roma, con effetto dal 15 luglio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, con sede in Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica delle ditte Ciba-Geigy, Geigy e Zyma, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5281 in data 26 gennaio 1974 la ditta Ciba-Geigy, Geigy e Zyma furono autorizzate a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Piranesi n. 44, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 30 aprile 1975 con la quale le ditte predette rinunciano alla autorizzazione nella premessa indicata, a seguito del trasferimento della produzione in altre sedi;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alle ditte Ciba-Geigy, Geigy e Zyma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Milano, via Piranesi, 44, concessa con decreto n. 5281 del 26 gennaio 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7075)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini contributivi per il periodo dal 1° ottobre 1974 al 31 marzo 1975 per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, numero 658, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1974 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Trieste;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonchè per il finanziamento dei programmi di edilizia pubblica residenziale, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Trieste, sono determinate nelle misure e per i periodi indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Con effetto dalla data del 1° aprile 1975 i contributi di cui al precedente articolo sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

TABELLA *A*

1) SALARI CONVENZIONALI PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 1974 AL 31 DICEMBRE 1974

Qualifiche del personale	Categorie degli esercizi			
	I L.	II L.	III L.	IV L.
A) *Caffè - Bars - Torrefazione - Birrerie - Bottiglierie Gelaterie - Confetterie e similari*				
Capo cameriere	130.910	130.910	—	—
Cameriere	114.400	114.400	91.510	91.510
Aiuto cameriere	91.520	91.520	71.500	71.500
B) *Ristoranti - Trattorie - Esercizi similari e buffets*				
1° capo cameriere	138.710	134.420	131.560	—
2° capo cameriere	131.560	131.560	—	—
Cameriere ristorante, trattoria e similari	114.400	114.400	114.400	91.520
Cameriere buffets	—	—	91.520	91.520
Aiuto cameriere	91.520	91.520	71.500	71.500

TABELLA B

2) SALARI CONVENZIONALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 1975 AL 31 MARZO 1975

Qualifiche del personale	Categorie degli esercizi			
	I L.	II L.	III L.	IV L.
A) Caffè - Bars - Torrefazione - Birrerie - Bottiglierie Gelaterie - Confetterie e similari				
Capo cameriere . . .	142.870	142.870	—	—
Cameriere	124.800	124.800	99.840	99.840
Aiuto cameriere . . .	99.840	99.840	78.000	78.000
B) Ristoranti - Trattorie - Esercizi similari e buffets				
1° capo cameriere . .	151.320	146.640	143.520	—
2° capo cameriere . .	143.520	143.520	—	—
Cameriere ristorante, trattoria e similari .	124.800	124.800	124.800	99.840
Cameriere buffets . .	—	—	99.840	99.840
Aiuto cameriere . . .	99.840	99.840	78.000	78.000

Le predette retribuzioni medie mensili si riferiscono al periodo di occupazione media di 26 giornate, ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

inizio e cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese;

lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti per un numero di giornate inferiori a 26;

assenze di durata superiore a tre giorni per malattia o infortunio, senza retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(7165)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1975.

Determinazione del tasso d'interesse da corrispondere sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C., accesi dal 15 settembre 1975 al nome delle banche agenti presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'istituto di emissione;

Decreta:

Sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C., accesi dal 15 settembre 1975 al nome delle banche agenti presso la Banca d'Italia verrà corrisposto il tasso d'interesse nella misura del 7 per cento.

Dette operazioni si esauriranno entro il 15 aprile 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7321)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 330, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 9 dicembre 1972 dalla prof.ssa Marino Angela, incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento della lingua inglese presso il liceo scientifico di Latina, avverso il mancato trasferimento alla provincia di Trapani.

(7261)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 652-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 652-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria-Oreficeria Palladio 70 di Chiumento & Bon, in Vicenza, corso S. Felice n. 85.

(7168)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 521-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 521-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gregori Anna Maria, in Vicenza, via Contrà Cornoleo n. 7.

(7169)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 476-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 476-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Capraro Antonio, in Mossano (Vicenza), via Garibaldi n. 12.

(7170)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 482-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 482-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Baron Tarcisio, in Trissino (Vicenza), via Dante n. 2.

(7171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3058/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3059/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3060/M)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001/M)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3002/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3003/M)

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Morciano di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3004/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3005/M)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3006/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3007/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3008/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3009/M)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3010/M)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3011/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3012/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cerro Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3013/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Rocchetta Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3014/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Secondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villa San Secondo (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3015/M)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3016/M)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3017/M)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3018/M)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3019/M)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3020/M)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3021/M)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3022/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3023/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026/M)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027/M)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028/M)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029/M)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030/M)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031/M)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1975, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032/M)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033/M)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035/M)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036/M)

Autorizzazione al comune di Comezzano-Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Comezzano-Cizzago (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037/M)

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Leno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038/M)

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Mura (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039/M)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040/M)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041/M)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Carpinone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042/M)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043/M)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044/M)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975 il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045/M)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046/M)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047/M)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.726.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3049/M)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.592.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3050/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051/M)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.308.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3052/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3053/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3054/M)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3055/M)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3056/M)

Autorizzazione al comune di Montalto Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Montalto Pavese (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3057/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 22 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,60	666,60	666,53	666,60	666,75	667,65	666,50	666,60	667,60	666,60
Dollaro canadese	643,40	643,40	643,50	643,40	643,41	643,60	643 —	643,40	643,40	643,40
Franco svizzero	249,54	249,54	249,50	249,54	249,60	249,05	249,40	249,54	249,54	249,54
Corona danese	112,20	112,20	112,20	112,20	112,10	112,15	112,24	112,20	112,20	112,20
Corona norvegese	122,33	122,33	122,40	122,33	122,31	122,45	122,40	122,33	122,33	122,33
Corona svedese	154,90	154,90	154,80	154,90	154,87	154,60	154,98	154,90	154,90	154,90
Fiorino olandese	253,84	253,84	253,75	253,84	252,88	253,55	253,80	253,84	253,84	253,84
Franco belga	17,469	17,469	17,45	17,469	17,47	17,45	17,47	17,469	17,469	17,46
Franco francese	152,85	152,85	152,75	152,85	152,83	152,95	152,75	152,85	152,85	152,85
Lira sterlina	1406,80	1406,80	1407 —	1406,80	1406,60	1408,30	1407 —	1406,80	1406,80	1406,80
Marco germanico	260,16	260,16	260,40	260,16	260,37	259,70	260,25	260,16	260,16	260,16
Scellino austriaco	36,87	36,87	36,87	36,87	36,91	36,80	36,89	36,87	36,87	36,87
Escudo portoghese	25,29	25,29	25,28	25,29	25,25	25,20	25,26	25,29	25,29	25,29
Peseta spagnola	11,438	11,438	11,45	11,438	11,44	11,40	11,4250	11,438	11,438	11,43
Yen giapponese	2,238	2,238	2,24	2,238	2,237	2,20	2,24	2,238	2,238	2,23

Media dei titoli del 22 agosto 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,90
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,775
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,70
» poliennali 7 % 1978	95,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,55
Dollaro canadese	643,20
Franco svizzero	249,47
Corona danese	112,22
Corona norvegese	122,365
Corona svedese	154,94
Fiorino olandese	253,82
Franco belga	17,462
Franco francese	152,80
Lira sterlina	1406,90
Marco germanico	260,205
Scellino austriaco	36,88
Escudo portoghese	25,275
Peseta spagnola	11,431
Yen giapponese	2,239

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo fra laureati in fisica, abilitati all'esercizio della professione, con esclusione di ogni altro tipo di laurea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonorma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./22601 del 1° aprile 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 22 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in fisica, abilitati all'esercizio della professione, con esclusione di ogni altro tipo di laurea.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione della università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

6) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

10) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) laurea in fisica nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

i dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intedono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevazione del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso:

1) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

2) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati, per l'esame facoltativo sulle lingue estere, membri aggiunti.

I provvedimenti di nomina o d'integrazione da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) *Prove obbligatorie*:

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere generale, unico per tutti i candidati, sulle materie del programma stabilito per la prova orale;

una prova scritta consistente nella risoluzione scritta di un problema di fisica da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta;

una prova orale sulle materie di cui al programma che segue, oltre che nella discussione degli elaborati delle prove scritte.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — FONDAMENTI DI MATEMATICA

Variabili e funzioni - Derivate e differenziali - Cambiamento di variabili - Serie di Taylor e di Maclaurin in campo reale - Studio del grafico di una funzione - Massimi e minimi.

Integrali indefiniti - Integrali fondamentali di funzioni razionali, irrazionali, trascendenti - Integrali multipli, cambiamento di variabili - Integrali definiti semplici e multipli - Integrazione per serie.

Funzioni di variabile reale - Funzioni algebriche, circolari, iperboliche - Serie infinite e sviluppi - Serie di Fourier.

Equazioni differenziali ordinarie (generalità) - Equazioni differenziali del 1° ordine - Equazioni differenziali del 2° ordine.

Tavole, costruzione di tavole numeriche - Metodi matematici generali di calcolo numerico, iterazione, accelerazione della convergenza - Interpolazione, metodo dei minimi quadrati, adattamento di curve, approssimazione di funzioni - Metodi matematici di ottimazione - Equazioni lineari, determinati, matrici - Risoluzione di equazioni algebriche e trascendenti e di sistemi - Differenziazione ed integrazione numerica, calcolo di aree e di volumi - Equazioni differenziali ordinarie (generalità) - Analisi degli errori - Metodi grafici.

2. — FISICA GENERALE

Generalità:

Il metodo operativo della fisica - Grandezze fondamentali e derivate - Campioni e unità di misura - Il sistema internazionale di unità (SI).

Elementi di calcolo vettoriale e tensoriale - Campi scalari e vettoriali - Gradiente, divergenza, flusso, rotore - Teoremi della divergenza e di Stokes.

Meccanica del punto:

Moto di un punto in diverse coordinate - Moti in una dimensione - Moti piani - Il moto circolare - Moti periodici e armonici in particolare - Composizione di moti armonici - Moti su traiettoria qualunque: piano e cerchio osculatori, raggio di curvatura - Moti centrali - Moti relativi - Il problema generale del moto e la sua soluzione.

Il 1° principio della dinamica - Sistemi di riferimento inerziali - Quantità di moto - Il 2° principio della dinamica - Definizione di forza - Classificazione delle forze sulla base delle interazioni fondamentali - Impulso - Teorema dell'impulso - Il 3° principio della dinamica - Reazioni vincolari - Misura statica delle forze - Forze apparenti - Critica e limiti delle leggi della dinamica - Lavoro e potenza - Teorema della energia cinetica - Campi di forza conservativi - Energia potenziale ed energia meccanica - Conservazione dell'energia in generale - Forze dell'attrito - Forze elastiche - Moto armonico smorzato - Oscillazioni forzate e risonanza.

Meccanica dei sistemi:

Centro di massa - Moto del centro di massa - 1ª equazione cardinale del moto - Momento di una forza, momento della quantità di moto rispetto a un punto e rispetto a un asse - Teorema del momento della quantità di moto - Momenti risultanti - 2ª equazione cardinale del moto - Energia meccanica di un sistema e sua conservazione - Conservazione dell'energia in generale - Sistemi isolati - Principio dei lavori virtuali - Principio di D'Alembert - Equazioni di Lagrange e di Hamilton - Processi d'urto - Urti elastici e anelastici.

Moto di corpi rigidi - Momenti di inerzia e loro calcolo - Assi principali di inerzia - Moti giroscopici - Equilibrio dei corpi rigidi.

La legge di gravitazione universale e le leggi di Keplero - Accelerazione di gravità e peso - Massa inerziale e massa gravitazionale - Cenni di teoria della relatività.

Deformazioni elastiche e plastiche - Forze applicate e sforzi - Legge di Hooke - Trazione, compressione, flessione, torsione - Deformazioni nei fluidi - Propagazione di onde nei mezzi elastici - Cenni di acustica.

Fluidi ideali - Pressione - Equazioni della statica dei fluidi - Principio di Archimede - Linee di corrente e tubi di flusso - Equazione di comunità - Equazioni di Eulero - Teorema di Bernoulli e applicazioni - Fluidi reali - Viscosità - Moto laminare e moto turbolento - Numero di Reynolds - Legge di Stokes.

Termologia:

Equilibrio termico e il principio «zero» - Dilatazione termica - Temperatura - Scale termometriche - Scala pratica internazionale delle temperature - Gas perfetti - Quantità di calore - Calorimetri - Propagazione di calore.

Sistemi termodinamici e trasformazioni termodinamiche - Il 1° principio della termodinamica e applicazioni - Macchine termiche - Il 2° principio della termodinamica e applicazioni - Teorema di Carnot - Temperatura termodinamica - L'entropia e il 2° principio della termodinamica - Cenni sui potenziali termodinamici - Equazione dell'energia - Il 3° principio della termodinamica.

Cenni di teoria cinetica dei gas - Diffusione - Moto browniano - Principio dell'equipartizione dell'energia - Cenni sulle moderne teorie dei calori specifici - Cammino libero medio - Equazione di Van der Waals - Legge degli stati corrispondenti - Forze intermolecolari - Tensione superficiale - Capillarità

Transizioni di fase - Umidità - Equilibrio di sistemi termodinamici - Equazione di Clausius Clapeyron.

Elettromagnetismo e ottica:

Elettrostatica - Legge di Coulomb - Campo elettrico - Teorema di Gauss - Induzione elettrostatica - Capacità elettrica - Magnetostatica - Induzione magnetica - Paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo.

Fondamenti di elettromagnetismo - Conduttori e isolanti - Corrente elettrica - Induzione elettromagnetica e sue leggi - Corrente alternata - Produzione dell'energia elettrica - Cenni sulle principali macchine elettriche - Trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Energia del campo elettromagnetico - Equazioni di Maxwell - Potenziali del campo elettromagnetico - Generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche.

Fondamenti di ottica geometrica - Riflessione - Rifrazione - Sistemi diottrici centrali - Cenni di fisiologia della visione - Strumenti diottrici e loro impiego - Microscopi - Fondamenti di ottica fisica - Ipotesi ondulatoria della luce e proprietà particolari delle radiazioni di diversa lunghezza d'onda - Dispersione - Interferenza e diffrazione - Polarizzazione - Effetto Doppler - Cenni sui maser e laser.

Struttura della materia:

Radiazione elettromagnetica e fisica quantistica - L'atomo di Bohr - Il principio di Pauli e il sistema periodico degli elementi - Elementi di meccanica ondulatoria - Interpretazione probabilistica della meccanica quantistica - Principio di corrispondenza - Fondamenti di spettroscopia - Raggi X e cenni sulle loro applicazioni alle analisi dei materiali (in particolare metalli) - Stati aggregati: cenni sulle loro forze di coesione - Fisica dei semiconduttori - Principali dispositivi a semiconduttore e loro applicazione.

Costituzione del nucleo atomico - Particelle elementari e forze nucleari - Cenni sulla produzione dell'energia nucleare.

3. — Elementi di chimica

I fondamenti della chimica classica.

Moderne teorie sulla costituzione della materia con particolare riguardo alla struttura molecolare e ai legami di valenza - Stati di aggregazione della materia - Sistemi a uno e a più componenti, con particolare riguardo allo stato metallico - Diagrammi di stato delle leghe binarie e loro interpretazione.

Cenni di elettrochimica.

Nozioni di spettroscopia applicata all'analisi chimica.

4. — Fondamenti di misure fisiche

Tabelle, abachi, nomogrammi - Elementi di teoria della misurazione - Elaborazione di misure.

Misure di lunghezza: noni, micrometri, calibri, comparatori, catetometri, Palmer, Sferometri - Misure di aree e di volumi - Misure di angoli - Misure di tempo - Misure di velocità e di accelerazione - Misure di massa - Misure di forze - Misure di pressione.

Misure di densità - Misure di tensione superficiale - Misure di viscosità - Determinazione del modulo di Young e del modulo di torsione.

Misure di temperatura - Termometri e pirometri ottici ed elettrici - Misure di quantità di calore e di conducibilità termica - Misure crioscopiche e igroscopiche.

Fondamenti di misure elettriche - Elettrometri - Galvanometri - Amperometri - Voltmetri - Principali metodi per la misura di resistenze - Misure di elevate differenze di potenziale - Misure di potenza: wattmetri - Principali metodi per le misure di induttanza e di capacità.

Cenni sulle misure magnetiche - Rilievi della forma delle correnti - Oscillografi - Amplificazione di segnali elettrici - Elementi di elettronica.

Principali misure ottiche - Fotometri - Luxmetri - Rifrattometri - Interferometri - Polarimetri - Spettrometri.

Cenni sui diffrattori a raggi X - Cenni sugli spettrografi di massa - Principali misure di radioattività.

B) *Prove facoltative*:

le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.
Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate le date e la sede delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, sole se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nella università o istituto di istruzione universitaria;

2) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata per ciascun anno.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto B/1, qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B*/2.

Art. 10.
Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli che danno diritto alla

attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dal precedente art. 9 nonchè i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile purchè spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori e riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1958. n. 3. e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.
Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove dei caduti per fatto di guerra;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Art. 12.
Approvazione graduatorie

Il Ministro per il trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti ultilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1958, n. 15;

f) diploma originale o copia notarile, meccanica o fotografica in regola con la legge sul bollo, dell'abilitazione allo esercizio della professione, da cui risulta la data in cui è stata conseguita;

g) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione di predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea e l'abilitazione allo esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso anche nel caso che gli stessi sono stati già presentati per altri motivi agli impianti dell'Azienda, nonchè un attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche $+4D$ ovvero $-5D$, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova lista medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 67 *Trasporti, foglio n.* 7

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di ispettore in prova fra laureati in fisica indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n 775, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso la Università di . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita il . . . . . presso l'Università di . . . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto) . . . . . .

Data, addì . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(6353)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione all'ufficio esercizio navigazione di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./23086 del 4 aprile 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 22 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione all'ufficio esercizio navigazione di Messina.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo, 90100 - Via Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza dell'ufficio personale compartimentale di Palermo, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) la licenza di scuola elementare di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempre chè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intedono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove (una scritta e una pratica) come appresso indicato:

prova scritta: svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, valido anche come saggio di composizione italiana;

prova pratica: esecuzione su disegno dato, con attrezzature a mano e da campagna, di un particolare di carpenteria navale in legno.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle due prove di esame e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario delle prove d'esame, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa le date e la sede in cui avranno luogo le due prove di esame, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate le notizie sulle prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito, la commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punteggi, cumulabili fra loro:

a) punti 0,50 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia;

b) punti 0,25 per l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere, da risultare dall'estratto matricolare della Marina mercantile.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media delle due prove di esame e il punteggio attribuito per l'esame dei titoli e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenza e preferenze nelle nomine.

Art. 12.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato, in bollo, di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, e un attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D ovvero —5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo 90100 - Via Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame

degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 67 *Trasporti, foglio n.* 8

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Via Roma - 90100 PALERMO.

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di operaio qualificato, mestiere di carpentiere in legno, per le esigenze dell'Ufficio esercizio navigazione di Messina, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 776, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita nell'anno scolastico . . . presso . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma di concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(6354)

ENTE OSPEDALIERO «OPERE PIE OSPITALIERE» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, di assunzione a un posto di farmacista collaboratore.

Al posto suddetto è annesso lo stipendio annuo base lordo del parametro 360, al quale vengono applicate le classi stipendiali di cui all'accordo sindacale del 22 aprile 1970.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, ed i titoli eventuali, dovranno pervenire alla segreteria dell'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria, via Venezia, 18, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(7247)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di primario addetto al servizio trasfusionale

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario addetto al servizio trasfusionale.

Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, telef. 075 - 912298/912218.

(7249)

Concorso ad un posto di primario chirurgo

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario chirurgo che si renderà vacante dal 1° gennaio 1976.

Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, telef. 075 - 912298/912218.

(7250)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752270)